



**COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
(PROVINCIA DI NOVARA)**

ORIGINALE
 COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 08 DEL 19-09-2013

OGGETTO: ART. 14 D.L. 6.12.2011 N. 201 CONVERTITO IN LEGGE 22.12.2011 N. 214 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES.

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	BONENTI Giacomo	X	
2	VARESE Isabella	X	
3	GOZZI Guido	X	
4	DEBENEDETTI Massimiliano	X	
5	GOZZI Lorenzo		X
6	RINALDI Emilio		X
7	ROMOLO Michela	X	
8	BORIN Daniela	X	
9	FOCONETTI Flavio	X	
10	BACCALARO Simone	X	
11	BONASSI Fabio	X	
12	PESCIO Michele		X
13	GALEOTTI Lorena	X	
		10	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ART. 14 D.L. 6.12.2011 N. 201 CONVERTITO IN LEGGE 22.12.2011 N. 214 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES.

La sottoscritta, Dr.ssa Elena Dessilani, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Carpignano Sesia, 13-09-2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Elena Dessilani

DELIBERA N. 8 DEL 19.09.2013

Oggetto: Art. 14 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES.

Il Sindaco concede la parola al segretario ed al responsabile del servizio affinché provvedano, ognuno per propria competenza, a fornire al Consiglio una informativa complessiva sull'argomento in esame.

Il quadro normativo entro il quale si sviluppa l'argomento in questione è così riassumibile.

D. Lgs 14.3 2009 n. 23

Art. 14 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214

Art. 25 comma 5 D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito in legge 24.3.2012 n. 27

Art. 6 comma 2 D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito in legge 26.4.2012 n. 44

Art. 1 comma 387 lett. a), b),c),d),e), f) legge 24.12.2012 n. 228

Art. 1-bis D.L. 14.1.2013 n. 1 convertito in legge 1.2.2013 n. 11

Art. 14 comma 27 D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30.7.2010 n. 122

Art. 10 D.L. 8.4.2013 n. 35 convertito in legge 6.6.2013 n. 64

D.L. 21.5.2013 n. 54 convertito in legge 18.7.2013 n. 85

D.L. 31.8.2013 n. 102 pubblicato sulla G.U. n. del 31.8.2013 (S.O. n. 66)

A. La cronistoria del tributo

1. La prima versione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares

L'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare ed alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri da definire con apposito regolamento.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili al catasto edilizio urbano la superficie assoggettata al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998 n. 138 che disciplina le modalità ed i criteri per l'iscrizione a catasto delle unità immobiliari. Per gli immobili già denunciati i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale. Nel caso in cui manchino agli atti del catasto le superfici catastali, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale dell'immobile per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliare la superficie assoggettabile a tributo è quella calpestabile. E' opportuno rammentare che per unità immobiliari a destinazione ordinaria si intendono gli immobili appartenenti ai gruppi catastali A (alloggi ed uffici privati), B (alloggi collettivi, uffici pubblici, scuole ecc.), C (attività commerciali o artigianali private).

Con l'apposito regolamento sopra citato saranno stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla sua entrata in vigore mentre, in via transitoria, dal 1 gennaio 2013 trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n.158. Il D.P.R. n. 158/1999 è di fatto il regolamento attuativo dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 il c.d. Decreto Ronchi, con il quale è stato stabilito il cosiddetto "metodo normalizzato" per definire la Tia1.

Alla tariffa così come determinata si applica poi una maggiorazione di 30 centesimi al metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, con possibilità di aumento,

con apposita deliberazione del Consiglio comunale, di ulteriori 10 centesimi della maggiorazione, portandola a complessivi 40 centesimi a metro quadro.

2. Le finalità del nuovo tributo Tares.

Le finalità del nuovo tributo sono evidenti e rientrano nel piano di risanamento dei conti pubblici. Con la istituzione del nuovo tributo lo Stato mira a ridurre i trasferimenti ai comuni i quali sono chiamati così a rivalersi sui contribuenti, accrescendo ulteriormente la pressione tributaria a livello locale. Le novità introdotte dal legislatore non sono infatti tanto quelle riguardanti la disciplina del tributo relativo al servizio di smaltimento rifiuti, quanto la introduzione del supplemento di tributo relativo ai cosiddetti servizi indivisibili, per i quali è prevista una apposita maggiorazione della tariffa di 0,30 euro a metro quadro elevabile a 0,40 euro nel caso in cui, per ragioni di bilancio, i comuni intendano esercitare questa possibilità. Il comma 13-bis dell'art. 14 istitutivo del nuovo tributo prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal D.Lgs. 14.3.2009 n. 23 (che nel frattempo ha cambiato nome diventando fondo di solidarietà comunale), vale a dire i trasferimenti dello Stato ai comuni, sarà ridotto della misura corrispondente al gettito della maggiorazione di trenta centesimi a metro quadro introdotta per finanziare i servizi indivisibili. Sostanzialmente i comuni dovranno ricercare presso i contribuenti una ulteriore quota di entrate necessarie per finanziare i loro servizi generali in quanto lo Stato ha previsto di ridurre ulteriormente i trasferimenti agli enti locali. Qualora fosse necessario, i comuni potranno incrementare la maggiorazione della tariffa fino a 40 centesimi al metro quadro, con la precisazione che la ulteriore maggiorazione di dieci centesimi sarà direttamente acquisita al bilancio del comune e non subirà la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato.

3. La seconda versione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares

Il nuovo tributo ha subito profonde modifiche, unitamente ad un suo rallentamento, particolarmente con la nuova legge di stabilità per l'anno 2013 e con un ulteriore provvedimento d'urgenza di inizio anno 2013. La legge 24.12.2012 n. 228 ha infatti rivisto nei suoi contenuti il disegno normativo iniziale, prevedendo particolarmente quanto segue:

- è stata eliminata la previsione dell'apposito regolamento previsto dal comma 12 dell'originario articolo 14, con il quale si sarebbero dovuti stabilire i criteri per l'individuazione del costo di servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa; il nuovo testo del comma 9 stabilisce ora che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158. Di fatto non si prevede più un nuovo regolamento che individui nuovi criteri per la determinazione della tariffa, ma si recepiscono direttamente quelli già previsti con il precedente D.P.R. attuativo del decreto Ronchi che aveva stabilito il metodo normalizzato per definire la tariffa di igiene ambientale Tial;
- le evidenti problematiche connesse alla determinazione della superficie degli immobili a destinazione ordinaria per la loro assoggettabilità al tributo nella misura dell'80%, hanno indotto il legislatore a individuare una soluzione transitoria per l'applicazione della Tares:
 - a) l'Agenzia del Territorio dovrà attivare procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo per l'80% di quella catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. che disciplina l'aggiornamento del catasto, la regione generale delle zone censuarie e la classificazione ed il classamento delle unità immobiliari. I comuni provvederanno poi a comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di informazione e nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente. Per questi adempimenti non è previsto un termine;
 - b) Fino alla attuazione delle procedure indicate alla lettera a) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al nuovo tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ne consegue che, per l'applicazione pratica del tributo, saranno considerate le superfici

dichiarate o accertate al fini della tassa per lo smaltimento rifiuti (Tarsu), o della tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 (Tia1) o dal D Lgs. n. 152/2006 (Tia2), in base a quanto vigente presso ogni singolo comune. Ai fini della attività di accertamento il comune potrà, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considerare come assoggettabile al tributo quella pari al 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998 mentre, per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile e a tributo rimane quella calpestable.

Ai fini del calcolo delle superfici da assoggettare a tributo non si terrà conto di quelle parti di esse ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

Sostanzialmente, per un tempo indefinito, continueranno a valere i criteri attualmente vigenti per la determinazione della superficie assoggettabile a tributo. Pare opportuno, in sede di approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo, al fine di sgombrare eventuali equivoci, precisare che, ai fini delle attività di accertamento, sarà considerata assoggettabile a tributo l'80% della superficie catastale ove questa risulti dai dati catastali.

4. La terza versione del tributo TARES

Con D.L. 8.4.2013 n. 35 pubblicato sulla G.U. n. 82 dello stesso giorno, il Governo, nell'ambito di un provvedimento d'urgenza emanato per adottare provvedimenti in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, è intervenuto ulteriormente sull'argomento, introducendo con l'art. 10 alcune profonde modifiche alla disciplina Tares, ulteriormente modificate in sede di conversione del decreto legge con la legge di conversione 6.6.2013 n. 64.

Con il citato provvedimento è stato stabilito particolarmente:

- per il solo anno 2013, la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione, adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e pubblicata anche sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data del versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate e comunque, ad eccezione dell'ultima rata, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia 1 o Tia 2, scomputando i pagamenti in acconto al momento della determinazione dell'ultima rata emessa a titolo di Tares per l'anno 2013;
- la maggiorazione di 0,30 euro/mq istituita per compensare i servizi indivisibili dei comuni, dovrà essere versata direttamente allo Stato anziché ai comuni, contestualmente al pagamento dell'ultima rata del tributo
- i comuni non possono aumentare la maggiorazione di 0,30 euro/mq, come previsto in precedenza.
- Vengono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali.

5. Una nuova disposizione "preoccupante" relativa al tributo Tares

Con decreto legge 21.5.2013 n. 54 convertito in legge 18.7.2013 n. 85 è stato stabilito all'art. 1 che "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospesa per le seguenti categorie di immobili...". Il successivo comma 2 prevede che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare deve essere attuata entro il 31 agosto 2013.

Il contenuto del decreto legge conferma la preoccupazione e il disorientamento nelle amministrazioni locali, poiché prospetta un quadro estremamente confuso e incerto sull'intero panorama dell'impostazione dei bilanci comunali, a conferma purtroppo di una tendenza che da anni caratterizza l'attività degli enti locali e comporta il venir meno del principio della attendibilità dei bilanci di previsione. Particolarmente sorge la preoccupazione che tutti gli adempimenti dei

comuni per il passaggio da Tarsu a Tares finiscano in nulla, dopo aver sottoposto gli uffici ad impegnativi adempimenti d'ufficio e creato nella popolazione un alto livello di preoccupazione per i prospettati aumenti dei costi a carico di ogni famiglia o azienda, rispetto ai costi sostenuti con il precedente tributo. Pare opportuno inoltre evidenziare, a dimostrazione del livello di confusione e approssimazione al quale è pervenuto il legislatore, e dai contenuti sconcertanti, il fatto che la maggiorazione del tributo, prevista per finanziare i servizi indivisibili dei comuni (illuminazione pubblica, verde ecc.) venga acquisita direttamente dallo Stato, derivandone che il cittadino paga allo Stato un servizio fornito dal Comune.

6. Una ulteriore modifica a conferma delle precedenti preoccupazioni.

Con D.L. 31.8.2013 n. 102 hanno trovato concretizzazione le preoccupazioni emerse dal testo del decreto legge n. 54/2013. Con il nuovo D.L. n. 102/2013 è stato stabilito di ulteriormente prorogare al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e nel contempo è stato previsto:

- a) l'uscita di scena della Tares al 31 dicembre 2013, sostituita o assorbita da una nuova imposta dai contorni ancora molto vaghi e appena accennati nei suoi contenuti;
- b) un ulteriore accanimento, pur in punto di morte, sulla disciplina della Tares, che viene ancora modificata nella parte relativa alla determinazione delle tariffe.

Dal 2014, in un quadro di revisione dei tributi locali sugli immobili, che apporterà modifiche all'IMU, la Tares sarà sostituita da una nuova imposta sui servizi che dovrà essere pagata sia dai proprietari che dagli occupanti e sui cui contenuti si dovranno attendere futuri chiarimenti in sede di stesura della legge di stabilità per l'anno 2014. Tutta l'attività che ha impegnato i comuni per fare fronte agli adempimenti conseguenti alla istituzione del nuovo tributo, sarà quindi fine a se stessa ed avrà efficacia per il solo anno 2013. Il clamore e l'intenso dibattito che la Tares ha alimentato nel corso del 2013 non è proporzionato certamente al così breve percorso di vita del tributo.

Il decreto legge introduce, come detto, già dopo che la Tares è entrata nel periodo di agonia, ulteriori modifiche ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2013, prevedendo che entro il 30 novembre 2013 i comuni possono introdurre disposizioni regolamentari, ai fini della determinazione della tariffa, che tengano conto di ulteriori criteri, di contenuto abbastanza generico, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, che potranno trovare efficacia al momento del pagamento della rata a saldo. Dall'esame del testo dell'art. 5 del D.L. n. 102/2013 si riscontra che i nuovi criteri aggiuntivi per la commisurazione e la determinazione delle tariffe non sono altro che la riproposizione, quasi identica, dell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, che disciplinava la Tarsu, soppresso fin dal 1997 con il D.Lgs. n. 22/1997. Ne emerge quindi che con il decreto legge n. 102/2013, viene riportata in vita la normativa della Tarsu, che si affianca a quella del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, che finisce per essere non più unico riferimento per la determinazione delle tariffe, ma complementare a quello della Tarsu (tenendo conto "altresì" dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999). Conclusivamente quindi, con una inversione totale di rotta, il legislatore d'urgenza ripristina i vecchi criteri della Tarsu, che rientra in scena in concomitanza con l'inizio della fine della breve vita della Tares, dopo che i comuni dall'inizio dell'anno lavorano sulla costruzione delle tariffe e del regolamento, in base ai criteri del metodo normalizzato della Tarsu. Pare infine di dubbio gusto l'inserimento di "slogan" in un testo di legge (chi inquina paga), in conseguenza del quale sembrerebbe che i criteri adottati ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 non tengano conto di questo principio, mentre quelli della Tarsu, sì. Con il decreto legge n. 102/2013 viene inoltre riconosciuta ai comuni la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge, senza che queste debbano essere coperte da entrate di bilancio diverse da quelle derivanti dalla applicazione del tributo, pur permanendo il vincolo della copertura totale dei costi. In ogni caso è confermato che i proventi derivanti dal tributo devono garantire la copertura dei costi sostenuti dal Comune per il servizio.

B. La composizione della nuova tariffa.

La tariffa è composta da una quota fissa relativa ai costi del servizio di gestione dei rifiuti, riferita, in particolare, ai costi relativi agli investimenti ed i relativi ammortamenti, e ad una quota variabile

rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti, ai servizi forniti ed alla entità dei costi di gestione, con l'obiettivo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa dovrà inoltre ricomprendere anche i costi per le discariche, dalla loro realizzazione, alla gestione ed ai successivi costi di gestione dopo la chiusura delle discariche per un periodo non inferiore a quello previsto in sede di rilascio di autorizzazione.

In base a quanto previsto dal comma 11 dell' art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e dai richiami al regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, la nuova tariffa dovrà garantire la copertura integrale dei costi, sia di investimento che di esercizio. Ai fini del calcolo della copertura di spesa non viene considerato il costo per il servizio di gestione dei rifiuti a favore delle istituzioni scolastiche, che viene rimborsato direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La tariffa così come determinata sarà quindi successivamente incrementata da una maggiorazione di euro 0,30 per metro quadro assoggettabile a imposizione, a copertura dei costi per i servizi indivisibili svolti dai comuni, non più elevabili, come detto, ad euro 0,40 con deliberazione del consiglio comunale..

Ai singoli comuni è concessa la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, che ricalcano le agevolazioni già previste per la Tarsu e per la Tia, riferite alle abitazioni con unico occupante; alle abitazioni abitate saltuariamente o tenute a disposizione; all'uso stagionale di locali diversi dalle abitazioni; ad edifici rurali ad uso abitativo.

Tutte le agevolazioni previste trovano applicazione anche per la maggiorazione per i servizi indivisibili.

C. Adempimenti dei Comuni

I Comuni devono, con apposito regolamento, determinare la disciplina per l'applicazione del tributo. In particolare, con il suddetto regolamento i Comuni devono stabilire:

- la classificazione delle categorie di attività con potenzialità omogenea di produzione dei rifiuti;
- le riduzioni tariffarie nell'ambito di quelle elencate dal comma 15 dell'art. 14
- le ulteriori riduzioni e le eventuali esenzioni secondo valutazioni del comune, ma per le quali devono essere previste apposite entrate alternative a quelle derivanti dal tributo (principio questo superato con il D.L. n. 102/2013 di cui si è detto).
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione della superficie ove viene svolta l'attività, quando sussiste una effettiva difficoltà a delimitare le superfici ove tali rifiuti effettivamente si producono. In proposito la regola di base è che nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto di quelle parti dove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

In sede di regolamento il Comune potrà inoltre prevedere circostanze attenuanti o esimenti in materia di sanzioni così come stabilite dalla legge.

Il Consiglio Comunale deve provvedere annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, e quindi entro il 30 settembre, a stabilire le tariffe da applicare per il tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. In proposito è utile rammentare che l'art. 1 comma 444 della legge di stabilità, ha previsto che le tariffe relative ai tributi possano essere aggiornate in corso di esercizio fino alla data del 30 settembre in sede di verifica degli equilibri di bilancio e, per l'anno 2013, fino al 30 novembre 2013

Alla tariffa come determinata dal Consiglio Comunale dovrà essere poi aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di igiene ambientale previste dal D.Lgs. n. 504/1992 e stabilito nella misura percentuale dalla provincia di appartenenza, da un minimo del 1% ad un massimo del 5%. Il tributo non si applica alla maggiorazione

Risultano conclusivamente tre le azioni del Consiglio comunale necessarie per dare attuazione alla nuova Tares:

- l'approvazione del regolamento che disciplina l'applicazione del tributo, che può tuttavia essere approvato anche in un momento successivo alla definizione della tariffa;
- l'approvazione del piano finanziario redatto dal soggetto gestore, comprensivo delle componenti di costo previste dal comma 11 dell'art. 14, consistenti nella quota determinata in relazione agli investimenti ed ai relativi ammortamenti e nella quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; il piano finanziario potrà essere eventualmente rivisto ed adeguato dal Comune sulla base di ulteriori costi legati a prestazioni non organizzate o svolte direttamente dal soggetto gestore, ma che incidono direttamente sul bilancio del Comune (quali ad esempio costi di personale dell'ente utilizzato per lo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche);
- la determinazione delle tariffe e della sua maggiorazione per i servizi indivisibili.

D. Le linee guida del Ministero dell'economia e delle finanze e lo schema di regolamento

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha inteso fornire un aiuto alle amministrazioni comunali in questa prima fase di attuazione del nuovo tributo, predisponendo i seguenti documenti:

- a) linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe;
- b) prototipo di regolamento per la istituzione e l'applicazione del tributo
- c) schema di delibera tipo per l'approvazione delle tariffe

Le linee guida trattano dei profili generali, del prospetto economico finanziario e delle tariffe, richiamando in proposito i contenuti del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 che deve essere preso a riferimento per gli adempimenti relativi al nuovo tributo. Sostanzialmente si chiarisce che la disciplina della Tares risulta ampiamente compatibile con le metodologie di predisposizione del piano finanziario e la determinazione delle tariffe previste dal D.P.R. n. 158/1999.

Il D.P.R. n. 158/1999:

- definisce il metodo normalizzato per la individuazione delle tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani, contenuto in dettaglio e apposto allegato al decreto stesso.
- prevede che le tariffe devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani; stabilisce che le tariffe sono composte da una parte fissa, riferita in particolare agli investimenti ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed alla entità dei costi di gestione;
- individua l'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche e rapportandole al numero dei componenti del nucleo familiare;
- prevede agevolazioni per le utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa in base ai risultati ottenuti per la raccolta differenziata;
- prevede coefficienti di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, in base alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero da dimostrare con apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

I principi di riferimento richiamati dal D.P.R. n. 158/1999 per la definizione del metodo normalizzato vengono analiticamente trattati dalle linee guida costituendo utile strumento di supporto per i comuni, particolarmente per quelli che non erano mai passati dalla Tarsu alla Tia1.

E' pur vero in ogni caso che la determinazione della tariffa non potrà essere totalmente rispettosa del quadro in cui si inserisce il servizio, poiché alla maggior parte dei comuni manca una conoscenza molto importante, se non fondamentale, che è data dalla distinzione della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche. In tal caso ci si dovrà avvalere di metodi presuntivi, utilizzando in proposito le tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 che indicano produzioni presunte di rifiuti per le utenze non domestiche, minime e massime, per la quota variabile, suddivise per attività, dimensioni demografiche comunali e aree territoriali (tabelle 4a e 4b).

In merito alla approvazione del piano finanziario, le linee guida da un lato individuano come autorità competente alla sua approvazione il soggetto gestore, al quale compete la sua redazione, ma nel contempo riconoscono in subordine la competenza dei singoli comuni, tanto che lo schema di

deliberazione delle tariffe richiama la precedente deliberazione di approvazione del piano finanziario da parte dello stesso consiglio comunale.

Il prototipo di regolamento, corredato di apposite note per ogni articolo, contiene le disposizioni che garantiscono al Comune di disciplinare gli aspetti di sua competenza del tributo. Il regolamento individua i presupposti per l'applicazione del tributo; i soggetti attivi e passivi; la determinazione delle tariffe, le riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche; la maggiorazione per i servizi indivisibili; le procedure per le dichiarazioni, gli accertamenti, le riscossioni ed il contenzioso.

Pare da rilevare, in particolare, la conferma, da parte del Ministero, delle procedure che solitamente i comuni utilizzano per la riscossione del tributo e che nel regolamento vengono definiti "inviti di pagamento". Sostanzialmente viene confermata la possibilità per i comuni, di predisporre senza particolari formalità un elenco dei contribuenti tenuti al pagamento del tributo, ai quali vengono recapitati, con modalità ordinarie, i plichi contenenti i prospetti con le modalità seguite per il calcolo del tributo dovuto, le istruzioni per il pagamento ed i bollettini o il modello F-24 per effettuare il pagamento.

E. Altre disposizioni.

L'entrata a regime del nuovo tributo è previsto che avvenga in via graduale, attraverso percorsi caratterizzati dalla provvisorietà

I comuni possono affidare fino al 31 dicembre 2013 la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, o Tia 1 o Tia2.

Il pagamento del tributo, da versare esclusivamente al comune, è effettuato con bollettino di conto corrente postale oppure con il modello F24. .

Per la gestione del tributo ogni comune dovrà designare un funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività gestionale ed organizzativa, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti l'attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie che venissero ad instaurarsi. Il funzionario responsabile potrà inviare questionari ai contribuenti, richiedere informazioni e dati a uffici pubblici e ad enti che gestiscono servizi pubblici, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Con l'introduzione della Tares sono soppresse le addizionali ex Eca che venivano applicate nella misura del 5% + 5%..

Nel caso di comuni che abbiano precedentemente realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la normativa prevista per la Tares non trova piena applicazione. Infatti, in tal caso, i comuni interessati, con apposito regolamento, possono sostituire il tributo con una tariffa avente natura di corrispettivo di servizio, che sarà tuttavia applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Questi comuni applicheranno il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla maggiorazione prevista per i servizi indivisibili.

Al nuovo tributo si applicano le disposizioni previste in via generale per i tributi comunali previste dalla legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) relative a: contenuti, procedure e termini per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, termini di decadenza per le procedure di riscossione coattiva; termini per le richieste e per la effettuazione dei rimborsi; definizione degli interessi debitori e creditori entro il limite di maggiorazione di tre punti percentuali; arrotondamento all'euro degli importi per difetto o per eccesso; possibilità di compensare le somme a credito con altre somme dovute al comune per tributi locali; definizione della soglia degli importi da versare, al di sotto dei quali non è però dovuto il pagamento e non è previsto il rimborso (la disposizione va letta in armonia con l'art. 3 comma 10 del D.L. n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012 che ha posto il limite minimo di euro 30 per le attività di accertamento e riscossione dei crediti); termini per la definizione delle tariffe; comunicazione al Ministero dell'economie e delle finanze dei dati relativi al gettito.

Non trovano più applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2013 i regolamenti comunali che disciplinano la Tarsu e la Tia.

F. Le scelte del Comune.

Di fronte ad un quadro così incerto ed approssimativo, sia nei contenuti che nelle procedure, la scelta del comune è stata quella di affrontare nella sua completezza tutti gli aspetti innovativi del nuovo tributo. Pertanto il comune si è adoperato per pervenire a:

- approvare il regolamento per la istituzione e gestione del tributo
- approvare il piano tariffario
- approvare le nuove tariffe

La scelta è stata quella pertanto di dare applicazione diretta alla nuova normativa, adeguandosi al metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/2009, emigrando dalla Tarsu alla Tia1 e prevedendo di avviare le procedure di incasso del nuovo tributo nei tempi compatibili con l'assolvimento di tutti gli atti preparatori d'ufficio.

A tal fine si è provveduto alla elaborazione dei dati emergenti dal piano finanziario e sono state formulate diverse ipotesi di tariffa, al fine di individuare scelte tariffarie che permettessero una equa ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e nello stesso tempo, non creassero scompensi eccessivi rispetto ai livelli di spesa per i contribuenti rispetto agli esercizi precedenti in vigenza di Tarsu.

Terminata la suestesa relazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le sottoelencate disposizioni normative:

D. Lgs 14.3 2009 n. 23

Art. 14 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214

Art. 25 comma 5 D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito in legge 24.3.2012 n. 27

Art. 6 comma 2 D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito in legge 26.4.2012 n. 44

Art. 1 comma 387 lett. a), b),c),d),e), f) legge 24.12.2012 n. 228

Art. 1-bis D.L. 14.1.2013 n. 1 convertito in legge 1.2.2013 n. 11

Art. 14 comma 27 D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30.7.2010 n. 122

Art. 10 D.L. 8.4.2013 n. 35 convertito in legge 6.6.2013 n. 64

D.L. 21.5.2013 n. 54 convertito in legge 18.7.2013 n. 85

D.L. 31.8.2013 n. 102 pubblicato sulla G.U. n. del 31.8.2013 (S.O. n. 66)

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, che risulta composto di nr. 41 articoli oltre ai seguenti allegati:
 - allegato A) elenco delle utenze non domestiche
 - allegato B) criteri di assimilazione
- 2) Di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 nr. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28/12/2001 nr. 448;
- 3) Di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web del Comune;

- 4) Di trasmettere il presente regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art 52, comma 2 D.gs. 15 dicembre 1997 nr. 446.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giacomo Bonenti

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dr.ssa Isabella Varese

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianfranco Brera

**COMUNE DI
CARPIGNANO SESIA**
Provincia di Novara

**Regolamento
per l'istituzione e l'applicazione
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(T.A.R.E.S.)**

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Soggetto attivo.....	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	4
Art. 3 – Presupposto per l’applicazione del tributo	4
Art. 4 – Soggetti passivi.....	5
Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	5
Art. 6 – Esclusione dall’obbligo di conferimento.....	6
Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	7
Art. 8 – Superficie degli immobili	7
TITOLO III – TARIFFE.....	8
Art. 9 – Costo di gestione	8
Art. 10 – Determinazione della tariffa	8
Art. 11 – Articolazione della tariffa.....	9
Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo.....	9
Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche	9
Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche	10
Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche.....	10
Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche	11
Art. 17 – Scuole statali.....	11
Art. 18 – Tributo giornaliero.....	11
19 – Tributo provinciale	12
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	12
Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche.....	12
Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	13
Art. 22 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	13
TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	13
Art. 23 – Presupposto della maggiorazione	13
Art. 24 – Aliquote	13
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	13
Art. 25 – Obbligo di dichiarazione	13
Art. 26 – Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	14
Art. 27 – Poteri del Comune	15
Art. 28 – Accertamento.....	15
Art. 29 – Sanzioni	16
Art. 30 – Riscossione	17
Art. 31 – Interessi.....	17
Art. 32 – Rimborsi	17
Art. 33 – Somme di modesto ammontare	17
Art. 34 – Contenzioso	18
TITOLO VII – ASSIMILAZIONE.....	18
Art. 35 – Gestione e classificazione dei rifiuti.....	18
Art. 36 – Principi dell’assimilazione	19
Art. 37 – Criteri dell’assimilazione.....	19
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	19

Art. 38 – Entrata in vigore e abrogazioni.....	19
Art. 39 – Clausola di adeguamento.....	20
Art. 40 – Disposizioni transitorie.....	20
Allegato A – Elenco delle utenze non domestiche	21
Allegato B – Criteri dell’assimilazione.....	22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) Locali: le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, *dancing* e cinema all'aperto, parcheggi fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
 - c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a destinazione diversa dalle abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte prettamente operative;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, tribune e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, *silos* e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, che hanno comportato il mancato utilizzo o abitazione, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di nuovo inizio dell'utilizzo o dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti o la cessazione delle attività stesse purché debitamente documentata e che comporti il totale inutilizzo dei locali
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di rifiuti di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 37.
4. Relativamente agli immobili destinati ad attività agricole, in considerazione delle caratteristiche degli immobili e della loro destinazione particolare, e fatta esclusione per gli eventuali spazi adibiti ad ufficio, al fine di contemperare la esigenza di evitare la sovrapposizione di costi sostenuti per la smaltimento di rifiuti speciali prodotti con la necessità di comunque condividere i costi che la collettività sostiene per il servizio e, stante la obbiettiva impossibilità di individuare le superfici soggette o escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 70 (settanta)%.
5. I soggetti passivi del tributo possono richiedere la esatta determinazione della superficie da assoggettare a tributo presentando la piantina dettagliata dei locali, con la esatta individuazione dei locali dove si producono i rifiuti speciali e la documentazione dalla quale emergono le modalità di smaltimento dei rifiuti stessi tramite imprese abilitate.
6. Non sono considerate tassabili le superfici relative a immobili o loro parti, a destinazione agricola che, pur accatastate, risultino di fatto inutilizzate per vetustà o inutilizzabilità o abbandono di fatto, in condizioni tali pertanto da rientrare nelle ipotesi di esenzione di legge e indicate al precedente art. 5. Tale esenzione dovrà essere oggetto di apposita indicazione in sede di dichiarazione di cui al successivo art. 25.
7. Non è dovuto il tributo in caso di non assimilabilità dei rifiuti prodotti, per superamento dei limiti quantitativi di produzione di cui all'allegato B tabella 1.2.

Art. 8 – Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie

catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m 1,50 indicata nel regolamento edilizio comunale.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9 – Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. Potrà essere riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 10 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata a anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, l'entità dei rifiuti riferibili alle utenze non domestiche è determinata anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. In caso di cessazione dell'attività in locali adibiti ad attività commerciali, artigianali, professionali, la tariffa applicabile corrisponderà a quella avente destinazione abitativa di cui all'art. 14 comma 3. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate, anche se non residenti, le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio le *colf* o *badanti* che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o per le utenze domestiche tenute a disposizione da parte di soggetti residenti (2^a case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di tre unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero effettivo di ciascun nucleo familiare.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche già esistenti è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento mentre, per le nuove utenze, è quello risultante alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno seguente.

Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 18 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola nella misura del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. E' ammessa la possibilità di effettuare i pagamenti direttamente al servizio di polizia municipale

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento.

19 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 23.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle seguenti utenze domestiche:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente trovano applicazione diretta nella tariffa attraverso apposita rimodulazione in riduzione entro i limiti di legge e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto è applicata una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro trenta giorni dalla data di attivazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo. L'Amministrazione Comunale eseguirà apposite ispezioni volte ad accertare l'effettiva attività di compostaggio.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Per gli utenti che alla data del 31.12.2012 già usufruiscono delle riduzioni indicate al comma 1, in base agli elenchi Tarsu, la riduzione, a decorrere dal 1.1.2013, sarà applicata d'ufficio dal comune.

Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, e comunque a seguito di dichiarazione resa all'interessato.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.
4. Per gli utenti che alla data del 31.12.2012 già usufruiscono della riduzione in base agli elenchi Tarsu, la riduzione, a decorrere dal 1.1.2013, sarà applicata d'ufficio dal comune.

Art. 22 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 23 – Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 17.

Art. 24 – Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, ivi comprese quelle di cui al precedente art. 7 comma 6;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, ivi comprese quelle di cui al precedente art. 7 comma 6;

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, che saranno in ogni caso operate d'ufficio con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- d) in caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27 – Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considererà, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna e esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da

versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a euro 1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a quattro rate bimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 34. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 30 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti nei mesi di luglio, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o bollettino di conto corrente postale.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 31 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,33 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

Art. 34 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – ASSIMILAZIONE

Art. 35 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 36 – Principi dell'assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano a applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22.
3. I rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal Comune, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

Art. 37 – Criteri dell'assimilazione

1. Per l'aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, riprodotto nell'Allegato B, paragrafo 1.1, al presente Regolamento, a eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.
2. Per l'aspetto quantitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1 per le quantità massime indicate, per ciascuna categoria di utenza non domestica, nell'Allegato B, paragrafo 1.2. Le predette quantità sono espresse in $\text{kg}/\text{m}^2/\text{anno}$ e i valori unitari si applicano alle superfici dichiarate dalle utenze non domestiche o a quelle accertate per la commisurazione del tributo oggetto del presente regolamento. Le predette quantità sono mutuuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Allegato I, tabella 4a, per l'area geografica Nord.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore fin dal 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti

urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 39 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40 – Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Allegato A – Elenco delle utenze non domestiche

Attività per Comuni fino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, <i>night club</i>
22	Magazzini senza vendita diretta e ad uso agricolo

Allegato B – Criteri dell'assimilazione

1.1 Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, *pallets*;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) *moquettes*, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

1.2 Criteri quantitativi (per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, individuati al precedente paragrafo 1.1, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo i seguenti criteri quantitativi:

- a) le quantità massime totali di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente tabella. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno sono desunte dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4b "Intervalli di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti;

N.	Attività per comuni fino a 5.000 abitanti	A
		quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi assimilata
		kg/m ² /anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,5
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,5
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze	8,8
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,9
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55

14	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque	3,5
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21	Discoteche, <i>night club</i>	8,56
22	Magazzini senza vendita diretta e a destinazione agricola	49,72

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. Li, 23-09-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianfranco Brera



Il presente verbale è pubblicato, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per 15 giorni all'albo pretorio on-line a decorrere dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. Brera Dott. Gianfranco Brera

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione on-line avvenuta il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. Brera Dott. Gianfranco Brera
